

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3092 del 27/05/2025
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Ditta Aimag Spa - Autorizzazione unica relativa alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Strada provinciale Soliera Cavezzo snc, Comune di Soliera (MO). Pratica Arpae n. 26632/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3217 del 26/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Ditta Aimag Spa - Autorizzazione unica relativa alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Strada provinciale Soliera Cavezzo snc, Comune di Soliera (MO). Pratica Arpae n. 26632/2024

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO) (di seguito, Ditta), intende realizzare un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi localizzato in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO) per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW, art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per utilizzo nel mercato degli aggregati riciclati.

L'attività di gestione rifiuti prevista consiste nel recupero mediante tecnologia soil washing di rifiuti non pericolosi, dedicato in particolare ai rifiuti da pulizia delle caditoie e condotte fognarie, identificati come EER 20 03 06 e, in via accessoria, ai rifiuti da spazzamento stradale, EER 20 03 03, e ai rifiuti da dissabbiamento, EER 19 08 02, per un quantitativo massimo di 8.700 t/anno di rifiuti, dalle quali si intende produrre materiali inerti (EoW) che saranno prioritariamente utilizzati nelle varie attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato del sottoambito di pertinenza del proponente, che opera su 14 comuni della bassa pianura modenese, oltre ad alcuni comuni della Provincia di Mantova.

Il progetto è stato oggetto di procedura di Screening, conclusasi con Determinazione n. 27075 del 22/12/2023 della Regione Emilia Romagna che ne ha escluso l'assoggettamento a VIA impartendo delle prescrizioni relative al contenimento delle emissioni odorigene ed acustiche. Il Gestore, nella documentazione inoltrata a corredo della domanda di autorizzazione ai sensi dell'Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha introdotto, rispetto al progetto iniziale, migliorie atte ad ottemperare alle prescrizioni impartite in fase di screening per le suddette matrici.

La suddetta Ditta ha presentato in data 18/07/2024 (rif. prot. ARPAE nn. 117952, 132290, 132296, 132300, 132304, 132308, 132309, 132312, 132313, 132314) istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- parere/nulla osta sull'impatto acustico;
- Titolo edilizio relativo alla realizzazione dell'impianto
- concessioni per spostamento attraversamento canale Cavo Arginetto

L'intervento in esame, da realizzare su un'area recintata di superficie complessiva di 7.571 m², consiste nella demolizione dei fabbricati presenti nel sito, nella realizzazione di un nuovo capannone, nell'installazione dell'impiantistica all'interno del fabbricato, nelle opere di risanamento di una tettoia presente all'interno del sito e nella sistemazione dell'area esterna.

L'intervento ricade nel mappale 136 del Foglio 7 del Catasto del Comune di Soliera.

L'impianto sarà installato presso un'area di proprietà del Comune di Soliera, sita in via Soliera Cavezzo, in adiacenza all'area dove ad oggi è situato l'impianto di rilancio dei reflui fognari verso il depuratore terminale di Carpi; con l'istanza la ditta ha trasmesso la convenzione tra il Comune di Soliera e Aimag s.p.a. inerente alla realizzazione di un impianto di trattamento e recupero sabbie derivanti da pulizia di fognature e spazzamento strade (rif. prot. ARPAE n. 132314/2024).

L'impianto è progettato per trattare rifiuti e recuperare materiali riutilizzabili quali sabbia e ghiaia, minimizzando la produzione di rifiuti; sarà inoltre dotato di una sezione di trattamento chimico-fisico e biologico delle acque di lavaggio, così che le medesime potranno essere riutilizzate fino a circa il 90%, ciò permetterà di ridurre l'utilizzo di acqua da acquedotto.

L'intero processo è finalizzato alla rimozione degli inquinanti attraverso un processo di lavaggio in controcorrente che permette il passaggio in soluzione del contaminante, ma anche attraverso una serie di azioni meccaniche di tipo fisico (azioni di attrito e abrasione fra le particelle, urti, etc...). L'acqua di processo sarà poi ricircolata preliminarmente a un trattamento di tipo chimico-fisico e biologico. Le sostanze inquinanti presenti nell'acqua di ricircolo verranno rimosse, in particolare grazie al processo chimico-fisico.

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n. 160154 del 05/09/2024 il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono state invitate le amministrazioni interessate: Comune di Soliera, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Consorzio di bonifica Emilia Centrale, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Modena, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa.

La prima seduta della Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica il giorno 23/09/2024 (Verbale della seduta Prot. n.192202 del 23/10/2024). Inoltre, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste opportune integrazioni (prot. n.181552 del 08/10/2024).

La Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste in data 09/12/2024 (Rif. prot. ARPAE n.222391), pertanto la Conferenza dei servizi si è nuovamente riunita in data 21/01/2025; nel corso della seduta il Comune di Soliera ha evidenziato la necessità, ai fini del procedimento edilizio, di ricevere dalla ditta ulteriori elaborati per il rilascio del titolo edilizio, pertanto i componenti della conferenza hanno concordato di sospendere i lavori in attesa che la ditta trasmettesse le ulteriori integrazioni e gli elaborati richiesti in modo da poter concludere l'iter per l'approvazione del progetto nella sua forma definitiva dalla Giunta comunale.

In data 10/02/2025 (rif. prot. 25644 e 25647) la ditta ha trasmesso le integrazioni, che sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seduta finale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19/03/2025; dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.57452 del 26/03/2025) .

DATO ATTO CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 117952/2024 istanza di Autorizzazione,
- prot. nn. 132290, 132296, 132300, 132304, 132308, 132309, 132312, 132313, 132314 del

- 18/07/2024 completamento dell'istanza
- prot. 156797/2024 precisazioni sul titolo edilizio
 - prot. 222391/2024 integrazioni
 - prot. 12136/2025 trasmissione autorizzazioni per passo carraio
 - prot. nn. 25644 e 25647 del 10/02/2025 integrazioni per titolo edilizio

DURANTE IL PROCEDIMENTO SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI/CONTRIBUTI:

- prot. n. 51225 del 18/03/2025 con cui il Comune di Soliera ha trasmesso la Delibera N. 28 del 13/03/2025 avente oggetto "Approvazione, in linea tecnica, del progetto sottoposto ad Autorizzazione unica ai sensi dell'Art.208 del Dlgs.152/2006 e relativo alla realizzazione e gestione di nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Strada provinciale Soliera Cavezzo snc, Comune di Soliera (MO);
- nota prot. n. 51641 del 18/03/2025, con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Nord di Arpae Modena ha prodotto il parere di competenza.
- "Concessione allo spostamento di un accesso industriale dal km. 6,182 lato sinistro al km. 6,132 lato sinistro, in comune di Soliera. N.accesso 1153/2025." da parte della Provincia di Modena (Determinazione numero 30 del 10/01/2025)
- "Approvazione, in linea tecnica, del progetto per la realizzazione di un passo carraio da 16 m a servizio del futuro impianto di trattamento di sabbie di Soliera" da parte del Comune di Soliera (Delibera N.137 del 30/12/2024)
- "Autorizzazione all'avvio dei lavori sul Cavo Arginetto nelle more del rilascio degli atti formali" da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (prot. ARPAE n.228477 del 17/12/2024)
- "conforme avviso" dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Modena espresso dalla rappresentante dell'Agenzia nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 21/01/2025

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 14/01/2025, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0002795_20250114, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della Ditta AIMAG S.P.A. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011.

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 208 comma 6 del Dlgs.152/2006 *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*;

dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha verificato la sussistenza delle condizioni e dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nell'Allegato EoW;

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi: 8.700 t/a x 12 €/t = 104.400,00 € con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 104.400,00 €

RITENUTO :

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

RICHIAMATO:

il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 19/03/2025 (acquisito agli atti di ARPAE al PG n.57452 del 26/03/2025) che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'unanimità dei presenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta.

DATO ATTO CHE:

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- parere/nulla osta sull'impatto acustico;
- titolo edilizio per la realizzazione delle opere relative all'impianto;

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE,

il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di assentire alla domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, della Ditta Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi localizzato in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO), alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Titolo edilizio per la realizzazione delle opere

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti punti e negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - “Allegato Delibera N. 28 del 13/03/2025 del Comune di Soliera avente oggetto “Approvazione, in linea tecnica, del progetto sottoposto ad Autorizzazione unica ai sensi dell'Art.208 del Dlgs.152/2006 e relativo alla realizzazione e gestione di nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Strada provinciale Soliera Cavezzo snc, Comune di Soliera (MO)”
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato EoW”
 - “Allegato Dichiarazione di Conformità”
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera (emissioni diffuse ed emissioni odorigene)”
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”
 - “Tav. T07 - Stato di progetto - Layout generale di progetto area impianto piano terra - Giugno 2024”
 - “Tav.T10 - Stato di progetto - Planimetria reti idrauliche - Giugno 2024”.
 - “Tav. AMG-LAV-ESE-AUT-005 - Planimetria di processo - Rev.00 - 03/02/2025”
4. di prendere atto della Delibera N. 28 del 13/03/2025 emanata dal Comune di Soliera avente oggetto “Approvazione, in linea tecnica, del progetto sottoposto ad Autorizzazione unica ai sensi dell'Art.208 del Dlgs.152/2006 e relativo alla realizzazione e gestione di nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Strada provinciale Soliera Cavezzo snc, Comune di Soliera (MO) relativo alla realizzazione delle opere in progetto, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni in esso contenute. Tutte le comunicazioni relative agli eventuale adempimenti connessi con la realizzazione delle opere edilizie devono essere trasmesse al Comune di Soliera e per conoscenza ad ARPAE;
5. di stabilire che il rilascio della concessione da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, relativa al tombamento di un tratto di m 16,00 del Cavo Arginetto e alla realizzazione di un manufatto di scarico acque meteoriche nel Canale Prati, dovrà essere perfezionato attraverso sottoscrizione da parte di Aimag del relativo atto unilaterale d'obbligo;

6. di stabilire che le opere dovranno essere eseguite conformemente al progetto approvato;
7. di stabilire che la Ditta deve comunicare al Comune di Soliera e ad ARPAE SAC di Modena la data di inizio lavori, la data di ultimazione e quella di messa in esercizio;
8. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la decadenza dei requisiti richiesti e si procederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione;

9. Di stabilire che:
 - ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, il produttore dovrà rispettare le condizioni previste dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
 - Nelle fasi di cantiere, l'emissione delle polveri dovrà essere minimizzata attraverso la nebulizzazione di acqua e l'adozione, nelle fasi di movimentazione dei materiali polverulenti, di accorgimenti gestionali come, ad esempio, minimizzazione dell'altezza del punto di carico/scarico e mantenimento di basse velocità di scarico.
10. fatta salva la realizzazione delle opere in progetto, di disporre che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti in conformità con la presente autorizzazione unica, devono essere presentati ad ARPAE SAC:
 - il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori o di tecnico delegato iscritto all'Ordine professionale di competenza che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
 - l'ottenimento della conformità edilizia ed agibilità nel rispetto delle pertinenti normative urbanistico-edilizie vigenti;
 - la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018, attraverso l'invio di copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno e degli elementi per la predisposizione di eventuale Piano di Emergenza Esterno;
11. di stabilire che, in ottemperanza alla prescrizione di screening, Determina della RER Num. 27075 del 22/12/2023, dovrà essere trasmessa ad ARPAE Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
12. di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere prestata in riferimento alle disposizioni del presente atto e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **€ 104.400,00**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

- in caso di certificazione, la Ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la decadenza dei requisiti richiesti e si procederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione;

13. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
14. di stabilire che nei primi tre anni di conduzione dell'impianto di recupero rifiuti, la Ditta dovrà fornire annualmente, entro il 31/03 ad Arpae, una relazione nella quale siano indicati, per l'anno solare precedente:
 - a. i quantitativi dei rifiuti ingressati suddivisi per codice EER e provenienza;
 - b. i quantitativi e la destinazione dei prodotti/rifiuti ottenuti;
 - c. le risorse idriche impiegate, suddivise per tipo di approvvigionamento (riutilizzo o rete) ad uso produttivo;
 - d. i consumi di materie prime e reagenti relativi all'intero processo produttivo, specificandone l'uso.
15. di stabilire che prima della commercializzazione o utilizzo dell'EoW prodotto, il Gestore dovrà presentare la certificazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.
16. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
17. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
18. di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie;
19. di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:

- adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto;
 - comunicare a questa Agenzia, prima della messa in esercizio, il responsabile dell'impianto e ogni sua successiva modifica;
20. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria;
21. di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Soliera. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
22. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia);
23. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
24. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
25. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni.
26. di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo;
27. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO), e impianto in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO),

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO) (di seguito, Ditta), intende realizzare un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi localizzato in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO) per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW, art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per utilizzo nel mercato degli aggregati riciclati.

L'intervento in esame consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi per il recupero inerti provenienti, in via principale, dalla pulizia di caditoie e fognature e, occasionalmente, da spazzamento stradale e da sabbie recuperate al termine dei processi di depurazione delle acque reflue; si produrrà EoW (End of Waste) laddove i risultati analitici ne confermeranno la conformità o, in alternativa, il materiale andrà a successivi processi di trattamento e/o a smaltimento.

L'impianto proposto sarà costituito principalmente dalle seguenti sezioni di processo:

- sezione di conferimento rifiuti,
- sezione di lavaggio e selezione granulometrica (impianto di soil washing),
- sezione di trattamento chimico-fisico e biologico della torbida di lavaggio e ricircolo delle acque depurate (impianto depurazione acque),

ed è dimensionato per il trattamento massimo di 6 t/h di rifiuti da cui si ricaveranno i seguenti materiali:

- sabbia (0,063 ÷ 2 mm),
- ghiaino (2 ÷ 8 mm),
- ghiaietto (8 ÷ 30 mm).

che potranno essere riutilizzati per diversi scopi, ad esempio come materiale di rinfiacco nelle attività di posa dei condotti fognari, come riempimento di scavi durante la realizzazione di manufatti interrati e per il confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, al fine di ridurre l'impiego di materie prime.

Nel dettaglio, i rifiuti in entrata saranno conferiti in due aree dedicate:

- una antistante lo stoccaggio ST101, dove il conferimento avverrà per ribaltamento dei cassoni degli automezzi, principalmente dei rifiuti da dissabbiamento e da spazzamento stradale;
- l'altra area, laterale al box di stoccaggio ST102, avrà una rampa per l'accesso in retro degli autospurghi, con conferimento mediante "sportellatura" in una vasca di raccolta dedicata. La vasca, del volume utile di oltre 40 m³, sarà realizzata in modo che la frazione liquida del rifiuto venga separata per troppo pieno e, mediante una pompa di evacuazione, avviata alla sezione di trattamento, mentre la frazione solida del rifiuto sarà convogliata mediante carroponte all'adiacente box di stoccaggio ST101 o direttamente alla tramoggia di carico.

I due box di stoccaggio (ST101 e ST102) avranno le seguenti caratteristiche fondamentali: saranno realizzati al coperto su platee impermeabili in c.a. ed avranno portoni e tamponamenti che li chiuderanno su tre lati; saranno dotati di rete di drenaggio e di raccolta di eventuali colaticci che confluiranno nel pozzetto interno di raccolta colaticci, realizzato in c.a. impermeabilizzato e posto ad una quota che consente la raccolta di tutte le acque di drenaggio. I rifiuti, accorpati nel box ST101, saranno movimentati mediante pala gommata o carroponete per caricare la tramoggia di alimentazione dell'impianto di soil washing. Tutte le operazioni di conferimento e movimentazione dei rifiuti saranno svolte all'interno del capannone.

È prevista l'installazione di un carroponete equipaggiato con una benna bivalve a servizio della vasca di accettazione del rifiuto EER 20 03 06 che sarà spostato o al box ST101 o direttamente alla tramoggia di carico dell'impianto, a seconda delle necessità operative e alle caratteristiche dei rifiuti; inoltre, alimenterà la tramoggia di carico dell'impianto di lavaggio, prelevando i rifiuti dal box ST101, evitando quindi di utilizzare mezzi meccanici.

La tramoggia di carico sarà dotata di pareti di contenimento poco inclinate per favorire il deflusso del rifiuto alimentato all'impianto. Sul fondo della tramoggia sarà posizionato il nastro estrattore comandato da motoriduttore con convertitore di frequenza (inverter), così da permettere la regolazione, tramite quadro elettrico, della portata dei rifiuti alimentati all'impianto.

I rifiuti trasportati dal nastro estrattore ricadranno sul piano vagliante di un vaglio stellare, costituito da una serie di alberi rotanti disposti trasversalmente rispetto alla direzione di avanzamento del materiale.

Durante l'avanzamento del rifiuto la frazione di materiale fine ricadrà attraverso le luci del vaglio sul nastro sottostante, mentre la frazione grossolana, costituita da rifiuti misti e inerti, ricadrà su una macchina di separazione dei rifiuti. Si otterranno così dal primo processo di vagliatura due frazioni:

- un sopravaglio dato dalla frazione grossolana (>40 mm), che verrà, mediante nastro trasportatore, convogliato al box di stoccaggio ST104,
- un sottovaglio dato dalla frazione fine che verrà avviato, mediante nastro alimentatore, all'unità di lavaggio.

Prima dell'unità di lavaggio è installato un separatore a magneti permanenti per la separazione ed il recupero dei materiali ferrosi, che attraverso uno scivolo saranno convogliati nel relativo cassetto di raccolta (CN101). In questa fase verranno quindi separate due tipologie di rifiuto:

- sovravaglio EER 19 12 12 "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce EER 19 12 11", ovvero la frazione grossolana costituita da legno, plastiche varie, teli, sacchi, bottiglie, ecc..., che verranno stoccati nel box ST104,
- metalli ferrosi EER 19 12 02, che verranno stoccati nel cassetto metallico CN101.

Il rifiuto, quindi, ricadrà nella tramoggia di carico dell'unità di lavaggio in controcorrente e verrà trascinato all'interno della stessa per effetto di un abbondante flusso di acqua alimentata dalla pompa di ricircolo del pozzetto di raccolta colaticci. L'unità di soil washing ha lo scopo di effettuare il lavaggio delle frazioni granulometriche ≥ 2 mm e la separazione delle stesse, ottenendo le seguenti frazioni:

- frazione leggera grossolana costituita dal materiale organico grossolano, che dopo passaggio su un vibroasciugatore e compattatore meccanico a coclea, viene convogliata al box di stoccaggio interno ST103;
- frazione inerte con dimensioni comprese tra 2 e 8 mm (GHIAINO) che viene convogliata al box di stoccaggio interno ST107;
- frazione inerte con dimensioni comprese tra 8 e 30 mm (GHIAIETTO) che viene convogliata al box di stoccaggio interno ST106;
- frazione inerte con dimensioni > 30 mm circa che viene raccolta in un cassone scarrabile (CN102) per il successivo avvio a recupero presso impianti terzi autorizzati.

La miscela di acqua, sabbie fini e limo (torbida di lavaggio) in uscita dall'unità di lavaggio confluirà per gravità, mediante apposita canaletta, alle vasche di raccolta della torbida di lavaggio e, da qui, ad una torre di idrociclonatura e classificazione in grado di ottenere due ulteriori frazioni:

- la frazione inerte fine (Sabbia) che, dopo passaggio attraverso vibroasciugatore, viene convogliata al box di stoccaggio interno ST105;
- la frazione organica fine che, dopo passaggio su un vibroasciugatore, viene raccolta nel box di stoccaggio interno ST103.

L'acqua residua, dopo le varie separazioni, viene avviata alla successiva sezione interna di trattamento e depurazione delle acque. È previsto il dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio direttamente sulla mandata della pompa di ricircolo dell'acqua che alimenta l'unità di lavaggio, al fine di favorire l'ossidazione delle sostanze organiche che potrebbero eventualmente sviluppare molestia olfattiva.

I materiali verranno raccolti e accumulati, durante la produzione, nei box ST105 (sabbia), ST 106 (ghiaio) e ST107 (ghiaietto), posti all'interno del capannone, fino al loro riempimento e periodicamente verranno poi spostati sotto la tettoia esterna nei box ST109 (sabbia), ST110 (ghiaio) e ST111 (ghiaietto) fino alla formazione dei rispettivi lotti; solo allora si procederà con il campionamento e l'avvio delle analisi per la verifica dei criteri EoW.

Le operazioni che il Gestore chiede di autorizzare sono R5 e R13:

- l'operazione R13 (messa in riserva), consistente nella fase di stoccaggio provvisorio propedeutica al successivo trattamento svolto presso l'impianto;
- l'operazione R5, riconducibile all'impianto di soil washing, consiste nel trattamento di lavaggio e recupero dei rifiuti.

Il Gestore specifica che i rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale (EER 20 03 03) verranno prevalentemente conferiti tramite cassoni scarrabili da 20 m³ o press-container mobili da 26 m³ provenienti dai centri di raccolta gestiti da Aimag, mentre il rifiuto proveniente dalla pulizia delle fogne (EER 20 03 06) verrà conferito tramite autobotte direttamente all'impianto di recupero nella vasca predisposta ST102.

Il rifiuto EER 19 08 02, che deriva dai processi di trattamento preliminare di dissabbiatura degli impianti di depurazione gestiti da Aimag, verrà conferito all'impianto di trattamento sulla base delle produzioni e della necessità di allontanamento.

Pertanto, i rifiuti EER 20 03 03 e 19 08 02, visto la natura palabile degli stessi, verranno accorpate per codice all'interno del box ST101, che verrà eventualmente suddiviso in due sottobox mediante setti mobili (tipo new jersey), in maniera tale da poter gestire in modo flessibile le quantità variabili nel corso dell'anno dei due diversi rifiuti. Al rifiuto EER 20 03 03, inoltre, verrà accorpata la frazione solida separata dal rifiuto EER 20 03 06, posto nell'adiacente box ST102 (vasca).

Per quanto concerne la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, il Gestore dichiara che:

- per il rifiuto EER 19 08 02 effettuerà, prima dell'inizio dei conferimenti, almeno una caratterizzazione all'anno per singola unità locale. Nel caso si tratti di rifiuti non generati regolarmente, ovvero ad ogni variazione significativa del processo, il produttore/detentore del rifiuto dovrà ripetere la caratterizzazione per ogni partita omogenea di rifiuti;
- per i rifiuti EER 20 03 06 e EER 20 03 03, indipendentemente dal soggetto che condurrà le attività di pulizia della rete fognaria, considerata la natura stagionale e quindi l'estrema eterogeneità delle caratteristiche merceologiche del rifiuto durante l'anno, è prevista un'analisi periodica (ogni 1.000 t) di un campione rappresentativo prelevato dal cumulo del box di stoccaggio.

Il set analitico minimo che dovrà essere utilizzato per caratterizzare i rifiuti in ingresso prevede: metalli pesanti, idrocarburi, idrocarburi aromatici, IPA, fenoli, PCB.

Qualora a seguito del conferimento presso l'impianto di recupero, dovessero emergere anomalie e non conformità:

- il rifiuto anomalo in forma palabile verrà momentaneamente stoccato all'interno di idoneo cassone e, a seguito di analisi di dettaglio, sarà valutata la possibilità di trattarlo presso l'impianto medesimo o si provvederà al suo smaltimento presso siti dedicati,
- la frazione liquida derivante dal conferimento di un rifiuto EER 20 03 06 verrà comunque sottoposta a trattamento chimico-fisico e biologico per essere successivamente scaricata in fognatura. Si precisa, in linea generale, che in caso di criticità sullo scarico, il Gestore adotterà gli opportuni accorgimenti gestionali, quali correzioni dei dosaggi di reagenti, regolazione delle frazioni aerobiche-anossiche del trattamento biologico ecc..., per implementare la capacità depurativa. I rifiuti prodotti dall'attività di trattamento, quindi, sono principalmente riconducibili alle tipologie di seguito riassunte e saranno destinati ad altri impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati:
 - metalli ferrosi (codice EER 19 12 02 "Metalli ferrosi"), destinati al recupero nel settore metallurgico,
 - rifiuti organici e misti (codice EER 19 12 12 "altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11"),
 - fanghi disidratati (codice EER 19 08 14 "fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelle di cui alla voce 19 08 13"),
 - frazione inorganica grossolana (codice EER 19 12 09 "Minerali, ad es. sabbia, rocce").

EoW caso per caso

Il trattamento proposto prevede la produzione di End of Waste con caratteristiche prestazionali conformi ai prodotti realizzati a partire da materiali vergini, quali sabbia (0,063-2 mm), ghiaino (2-8 mm) e ghiaietto (8-30 mm), comunemente utilizzati nell'edilizia per scopi specifici come:

- a) produzione e confezionamento di calcestruzzi,
- b) produzione e confezionamento di malte,
- c) impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico,
- d) impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture.

Gli EoW prodotti sono riconducibili all'art. 184 ter comma 3 del D. Lgs. 152/2006, ovvero la tipologia di cessazione della qualifica di rifiuto che ricade nel "caso per caso"; pertanto per l'istruttoria tecnica ci si è avvalsi delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 "Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D. Lgs. 152/2006. Rev. Gennaio 2022".

Per i rifiuti EER 20 03 06 (rifiuto trattato in quantità maggiori) e EER 20 03 03 il MASE ha elaborato uno schema, chiamato "Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. "EoW Spazzamento stradale)", che è stato pubblicato sul sito del Ministero in data 22/03/2024 per la fase di consultazione pubblica.

Con riferimento alle sopra citate Linee Guida, il caso in esame ricade nella casistica riportata al punto 8 della Tabella 4.3, ovvero: "Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/98 o D.M. 161/02 o D.M. 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie" in cui le valutazioni previste dalla medesima tabella riguardano "una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1" delle stesse Linee Guida.

Il Gestore ha inviato documentazione sufficiente a soddisfare i requisiti della condizione d della tabella 4.1, la quale prevede, oltre alla verifica delle condizioni previste dall'art. 184-ter comma 3, anche la definizione delle procedure minime da inserire nel Sistema di gestione aziendale, quali:

- verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso,
- monitoraggio dei parametri di processo (se previsti),
- verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti,
- definizione delle metodiche di campionamento ed analisi,

- definizione del lotto dell'EoW,
- procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW,
- procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti,
- gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.

Il gestore ha precisato che, preliminarmente all'avvio dell'impianto di trattamento, procederà all'integrazione, all'interno del proprio Manuale di Qualità ISO 9001 e 14001, delle misure e procedure di trattamento e gestione degli inerti descritte nella documentazione.

Per quanto riguarda la formazione dei lotti che deriveranno dalla lavorazione, il Gestore propone un modello di definizione dei lotti basato sulla volumetria a disposizione per lo stoccaggio: durante la produzione i materiali verranno raccolti e accumulati nei box ST105 (sabbia), ST106 (ghiaio) e ST107 (ghiaietto), posti all'interno del capannone. Successivamente, verranno spostati nei box esterni sotto la tettoia, ST109 (sabbia), ST110 (ghiaio) e ST111 (ghiaietto) fino a completamento dei rispettivi lotti per poi procedere con il campionamento e l'avvio delle analisi per la verifica dei criteri EoW. In base agli spazi individuati è stata quindi definita la dimensione dei lotti dei materiali recuperati:

- 300 t per sabbia
- 250 t per ghiaio,
- 200 t per ghiaietto.

Per esigenze gestionali, il Gestore precisa che i lotti potranno essere chiusi anche per volumi inferiori ai volumi massimi sopra indicati.

La capacità dei box interni al capannone garantirà un congruo periodo di autonomia operativa e una produzione in continuo degli inerti; ad ogni lotto sarà associata una Dichiarazione di Conformità.

Sui materiali recuperati, verranno svolte le seguenti analisi e prove di conformità tecnica e ambientale, in funzione dell'utilizzo a cui è destinato:

Utilizzo	Inerte recuperato	Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni	Analisi sui materiali in uscita e valori limite di riferimento
a) recupero nella produzione e confezionamento di calcestruzzi	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaio (2 ÷ 8 mm)	UNI EN 12620	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
b) recupero per la produzione e confezionamento di malte	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm)	UNI EN 13139	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
c) impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaio (2 ÷ 8 mm)	UNI EN 13043	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
d.1) recupero per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaio (2 ÷ 8 mm) Ghiaietto (8 ÷ 30 mm))	UNI EN 13242	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee) Analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici policiclici, idrocarburi

Il campionamento sarà effettuato secondo norma UNI 10802:2023 prelevando un campione direttamente dal box di stoccaggio su un cumulo rappresentativo del lotto in produzione o in alternativa mediante campionamento dinamico, prelevando periodicamente aliquote di materiali tali da portare alla costituzione di un campione medio del lotto prodotto.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione trasmessa con l'istanza per ottenere l'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 e le relative integrazioni;

VISTI i pareri espressi all'interno della conferenza dei servizi e visto il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi dai quali non sono emersi motivi ostativi all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti alle seguenti condizioni:

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri citati nell'Atto di cui questo allegato costituisce parte integrante e sostanziale, Aimag Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
 - R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
 - R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
- sono ammessi il recupero R5, e la messa in riserva (R13) funzionale all'operazione di recupero R5, per i seguenti rifiuti non pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R13 FUNZIONALE ALL'OPERAZIONE R5		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R5
		t	m ³	
RIFIUTI NON PERICOLOSI		t	m ³	t/a
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	50	40	7.000
20 03 03	Residui della pulizia stradale	350	250	1.000
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento			700
TOTALE		400 t		8.700 t

3. Il quantitativo massimo annuale di rifiuti in ingresso nell'impianto è fissato in 8.700 tonnellate.
4. L'operazione R5 autorizzata consiste in: vagliatura preliminare, separazione delle frazioni indesiderate; deferrizzazione; lavaggio; classificazione e selezione granulometrica, finalizzata ad ottenere EoW costituito da aggregato recuperato utilizzabile per i seguenti scopi specifici
 - a) produzione e confezionamento di calcestruzzi,
 - b) produzione e confezionamento di malte,
 - c) impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico,
 - d) impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture.
5. La Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti; devono essere sempre rispettati e verificati i requisiti di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto, in particolare per quanto riguarda le analisi in ingresso:
 - per il rifiuto EER 19 08 02 dev'essere effettuata una caratterizzazione prima dell'inizio dei conferimenti ed almeno una all'anno per singola unità locale. Nel caso si tratti di rifiuti non generati regolarmente, ovvero ad ogni variazione significativa del processo, il produttore/detentore del rifiuto dovrà ripetere la caratterizzazione per ogni partita omogenea di rifiuti;
 - per i rifiuti EER 20 03 06 e EER 20 03 03, indipendentemente dal soggetto che condurrà le attività di pulizia della rete fognaria, considerata la natura stagionale e quindi l'estrema eterogeneità delle caratteristiche merceologiche del rifiuto durante l'anno, dev'essere prevista un'analisi periodica (ogni 1.000 t) di un campione rappresentativo prelevato dal cumulo del box di stoccaggio.

Il set analitico minimo che dovrà essere utilizzato per caratterizzare tutti i rifiuti in ingresso prevede: metalli pesanti, idrocarburi, idrocarburi aromatici, IPA, fenoli, PCB .
6. E' vietata la miscelazione dei rifiuti in fase di deposito.
7. I rifiuti devono essere stoccati esclusivamente al coperto nelle aree appositamente predisposte e definite nella Relazione di processo e riportate nella tavola "T.07_planimetria di progetto PT".
8. Ciascun box destinato allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita deve essere dotato di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto contenuto.
9. I rifiuti devono essere stoccati nei box in cumuli aventi un'altezza inferiore a quella dei muri di separazione presenti.
10. I rifiuti prodotti in deposito preliminare devono essere conferiti ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
11. La fase di raccolta del rifiuto costituito dalla frazione fine, quando non contenuta in cassoni, deve essere effettuata con modalità che impediscano possibili riversamenti del rifiuto stesso all'esterno dell'area di stoccaggio.
12. Dovrà essere garantita la piena e completa tracciabilità dei lotti di EoW costituiti, in particolar modo dovrà essere possibile risalire ai rifiuti che li hanno generati.

13. I lotti di EoW dovranno essere costituiti da materiali aventi la medesima pezzatura e di volumetria massima complessiva pari a:
- 300 t per sabbia
 - 250 t per ghiaino,
 - 200 t per ghiaietto.
14. Dovrà essere garantita la divisione fisica tra i vari lotti di EoW, sia in fase di deposito che in fase di movimentazione.
15. L'EoW dovrà essere stoccato nei box in cumuli aventi un'altezza inferiore a quella dei muri di separazione presenti.
16. La classificazione di EoW deve avvenire nel rispetto della normativa prevista. Il materiale, dopo controlli analitici risultati conformi, potrà essere commercializzato come EoW; in caso contrario dovrà essere gestito come rifiuto.
17. L'EoW prodotto ed in attesa delle analisi per la determinazione della conformità, dovrà avere una collocazione ed una cartellonistica dedicata (es.: EoW in attesa di analisi).
18. Ogni lotto di EoW prodotto dovrà essere caratterizzato secondo la normativa vigente in funzione dell'uso a cui è destinato il materiale:
- Sabbia conforme a:
 UNI EN 12620, UNI EN 13139, UNI EN 13043, UNI EN 13242
 Test di cessione, allegato 3 al D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii,
 analisi merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee),
 analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici policiclici, idrocarburi);
 - Ghiaino conforme a:
 UNI EN 12620, UNI EN 13043, UNI EN 13242
 Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii,
 analisi merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee),
 analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici policiclici, idrocarburi);
 - Ghiaietto conforme a:
 UNI EN 13242
 Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii,
 analisi merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee),
 analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici policiclici, idrocarburi).

Il materiale prodotto dovrà essere conforme ai seguenti requisiti, in funzione dell'utilizzo a cui è destinato:

Utilizzo	Inerte recuperato	Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni	Analisi sui materiali in uscita e valori limite di riferimento
a) recupero nella produzione e	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaino (2 ÷ 8 mm)	UNI EN 12620	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii

confezionamento di calcestruzzi			Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
b) recupero per la produzione e confezionamento di malte	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm)	UNI EN 13139	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
c) impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaino (2 ÷ 8 mm)	UNI EN 13043	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
d.1) recupero per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaino (2 ÷ 8 mm) Ghiaietto (8 ÷ 30 mm))	UNI EN 13242	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee) Analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici policiclici, idrocarburi

19. Dovrà essere prodotta per ogni lotto una Dichiarazione di Conformità, redatta e firmata in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, contenente le informazioni indicate nell'allegato "Dichiarazione di Conformità" al presente atto. La dichiarazione di conformità deve in ogni caso contenere la denominazione del prodotto e la descrizione dell'uso specifico che viene previsto, il lotto di riferimento, il numero progressivo e la data.
20. Le dichiarazioni di conformità devono essere raccolte nei fascicoli dei documenti relativi ad ogni lotto di produzione, unitamente alle certificazioni delle analisi e delle prove di controllo dei prodotti EOW e conservate, unitamente ai certificati analitici e alle prove di controllo dei prodotti EOW, presso l'impianto stesso per 5 anni, a disposizione dell'Autorità di controllo.
21. I campioni relativi alla verifica delle condizioni di EoW devono essere conservati per un periodo di un anno presso l'impianto o altra sede idonea; in quest'ultimo caso ne dovrà essere comunicata ad Arpae l'ubicazione.
22. I campionamenti e le verifiche dei materiali prodotti, ed eventualmente per i rifiuti in ingresso, devono essere effettuati avvalendosi di laboratori certificati o di personale interno adeguatamente formato che deve rispettare le metodiche previste dalle norme tecniche di settore e mantenere agli atti i verbali di campionamento ed i documenti che attestino la conformità di tali prove, da esibire in fase di controllo.
23. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o di una domanda per tale prodotto, che per mantenere la tracciabilità del prodotto e per verificarne le tempistiche di permanenza all'interno dell'impianto di recupero.
24. Gli utilizzi al suolo del prodotto generato non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

25. Durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti e/o EoW devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario.
26. Nelle zone di deposito dei rifiuti prodotti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione degli eventuali contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio.
27. Il Gestore è tenuto a revisionare il proprio Manuale della qualità e le procedure aziendali aggiornandolo con le prescrizioni impartite nell'autorizzazione e comunque tutte le volte che vi saranno aggiornamenti normativi.
28. Il Gestore è tenuto a mantenere pulite ed ordinate le aree di stoccaggio esterne ed interne dell'impianto.
29. Dovrà essere garantita una idonea viabilità all'interno dell'impianto al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali.

ALLEGATO EoW

Codici EER rifiuti in ingresso: EER 19 08 02, EER 20 03 06 e EER 20 03 03

Processo di recupero - R5

Nome prodotto/oggetto EoW - Aggregato recuperato

- CONDIZIONI -

- A) I prodotti ottenuti sono aggregati recuperati utilizzati per i seguenti scopi specifici:
- produzione e confezionamento di calcestruzzi,
 - produzione e confezionamento di malte,
 - impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico,
 - impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture.
- B) Il mercato cui la sostanza/oggetto recuperato è destinato è il mercato dei materiali per l'edilizia
- C) La conformità del prodotto a *standard tecnici e ambientali verrà verificata attraverso la verifica* dei seguenti requisiti, in funzione dell'utilizzo a cui è destinato:

Utilizzo	Inerte recuperato	Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni	Analisi sui materiali in uscita e valori limite di riferimento
a) recupero nella produzione e confezionamento di calcestruzzi	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaino (2 ÷ 8 mm)	UNI EN 12620	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
b) recupero per la produzione e confezionamento di malte	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm)	UNI EN 13139	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
c) impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaino (2 ÷ 8 mm)	UNI EN 13043	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
d.1) recupero per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaino (2 ÷ 8 mm) Ghiaietto (8 ÷ 30 mm))	UNI EN 13242	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee) Analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici policiclici, idrocarburi

- CRITERI -

A) Ai fini dell'utilizzo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato, i rifiuti ammessi a tale processo sono i rifiuti individuati dai codici:

EER 20 03 06 rifiuti da pulizia delle caditoie e condotte fognarie,

EER 20 03 03 rifiuti da spazzamento stradale

EER 19 08 02 rifiuti da dissabbiamento

- per il rifiuto *EER 19 08 02* dev'essere effettuata una caratterizzazione prima dell'inizio dei conferimenti ed almeno una all'anno per singola unità locale. Nel caso si tratti di rifiuti non generati regolarmente, ovvero ad ogni variazione significativa del processo, il produttore/detentore del rifiuto dovrà ripetere la caratterizzazione per ogni partita omogenea di rifiuti;

- per i rifiuti *EER 20 03 06* e *EER 20 03 03*, indipendentemente dal soggetto che condurrà le attività di pulizia della rete fognaria, considerata la natura stagionale e quindi l'estrema eterogeneità delle caratteristiche merceologiche del rifiuto durante l'anno, dev'essere prevista un'analisi periodica (ogni 1.000 t) di un campione rappresentativo prelevato dal cumulo del box di stoccaggio.

Il set analitico minimo che dovrà essere utilizzato per caratterizzare tutti i rifiuti in ingresso prevede: metalli pesanti, idrocarburi, idrocarburi aromatici, IPA, fenoli, PCB .

B) L'attività di recupero consiste in: vagliatura preliminare, separazione delle frazioni indesiderate; deferrizzazione; lavaggio; classificazione e selezione granulometrica;

C) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente dovrà rispettare i seguenti requisiti, in funzione dell'utilizzo a cui è destinato:

Utilizzo	Inerte recuperato	Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni	Analisi sui materiali in uscita e valori limite di riferimento
a) recupero nella produzione e confezionamento di calcestruzzi	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaino (2 ÷ 8 mm)	UNI EN 12620	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
b) recupero per la produzione e confezionamento di malte	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm)	UNI EN 13139	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
c) impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaino (2 ÷ 8 mm)	UNI EN 13043	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee)
d.1) recupero per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture	Sabbia (0,063 ÷ 2 mm) Ghiaino (2 ÷ 8 mm) Ghiaietto (8 ÷ 30 mm))	UNI EN 13242	Test di cessione, allegato 3 al DM 5/2/98 e ss.mm.ii Analisi Merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee) Analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici

			politiclici, idrocarburi
--	--	--	--------------------------

- D) Ogni lotto di EoW prodotto dovrà essere caratterizzato secondo quanto indicato al precedente punto
- E) Prima della commercializzazione o utilizzo dell'EoW prodotto, il Gestore dovrà presentare la certificazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.
- F) Ogni lotto di prodotto è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati nell'allegato Dichiarazione di Conformità. I requisiti dei materiali EoW in uscita saranno documentati da certificati di analisi, tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo presso l'impianto stesso. La dichiarazione di conformità deve riportare il nome del prodotto, la descrizione dell'uso specifico previsto, nonché il numero del lotto di riferimento.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:		Data:	
--	--	-------	--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:	
Iscrizione al registro imprese:		Referente:	
Indirizzo sede legale:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Impianto di recupero unità locale:			
Indirizzo:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____			
Sub. _____			

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

1. \ddagger il lotto di materiale inerte recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:

2. \ddagger il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Autorizzazione Unica AU 208 n.;
3. \ddagger il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella Tabella 1:

MATERIALE INERTE RECUPERATO		Norme tecniche di conformità	Scopi specifici
<input type="checkbox"/> SABBIA (0,063 – 2 mm)	<input type="checkbox"/> Conformità test di cessione allegato 3 al D.M. 5/2/98 e <u>ss.mm.ii</u> <input type="checkbox"/> analisi merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee), <input type="checkbox"/> analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici policiclici, idrocarburi	<input type="checkbox"/> UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo <input type="checkbox"/> UNI EN 13043: Aggregati per conglomerati bituminosi <input type="checkbox"/> UNI EN 13139: Aggregati per malte <input type="checkbox"/> UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile	<input type="checkbox"/> produzione e confezionamento di calcestruzzi, <input type="checkbox"/> produzione e confezionamento di malte, <input type="checkbox"/> impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, <input type="checkbox"/> impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione

			delle infrastrutture.
<input type="checkbox"/> GHIAINO (2 – 8 mm)	<input type="checkbox"/> Conformità test di cessione allegato 3 al D.M. 5/2/98 e <u>ss.mm.ii</u> <input type="checkbox"/> analisi merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee), <input type="checkbox"/> analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici policiclici, idrocarburi	<input type="checkbox"/> UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo <input type="checkbox"/> UNI EN 13043: Aggregati per conglomerati bituminosi <input type="checkbox"/> UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile	<input type="checkbox"/> produzione e confezionamento di calcestruzzi, <input type="checkbox"/> impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, <input type="checkbox"/> impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione
<input type="checkbox"/> GHIAIETTO (8 – 20 mm)	<input type="checkbox"/> Conformità test di cessione allegato 3 al D.M. 5/2/98 e <u>ss.mm.ii</u> <input type="checkbox"/> analisi merceologica (materiali galleggianti e frazioni estranee), <input type="checkbox"/> analisi sul tal quale con riferimento Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la colonna B: composti inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), aromatici, aromatici policiclici, idrocarburi	<input type="checkbox"/> UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile	<input type="checkbox"/> impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strati di fondazione

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

_____ lì _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

ALLEGATO ARIA

Ditta Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO), e impianto in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO),

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARTE DESCRITTIVA

Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO) (di seguito, Ditta), intende realizzare un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi localizzato in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO) per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW, art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per utilizzo nel mercato degli aggregati riciclati.

L'impianto in oggetto non dà origine ad emissioni convogliate in atmosfera derivanti dal processo produttivo. All'interno del capannone sono presenti due emissioni derivanti dal silos per lo stoccaggio della calce in polvere e dal relativo dissolutore. Per garantire che la fase di caricamento avvenga in assenza di criticità, è prevista l'installazione di un sistema di abbattimento a cartucce del tipo a maniche, dotato di misuratore di pressione differenziale (ΔP), al fine di rilevare eventuali intasamenti; stesso sistema di abbattimento è previsto per la fase di dissoluzione. Inoltre, a tutela dei lavoratori, il Gestore provvederà a redigere specifica procedura per la fase di carico della calce.

Il rifiuto da sottoporre al trattamento, mediante ciclo combinato di vagliatura e lavaggio, è costituito da materiale inerte; è previsto il loro stoccaggio all'interno del capannone chiuso su tre lati. Gli inerti grossolani recuperati (ghiaino e ghiaietto) sono inerti lavati, quindi privi di polvere e possono essere stoccati senza alcuna precauzione gestionale, in quanto non producono polvere anche dopo completa asciugatura. La sabbia è anch'essa un inerte lavato privo della frazione più fine, inferiore ai 0,063 mm, e quindi anche quando asciutta è meno soggetta a produrre polveri facilmente dispersibili per fenomeni eolici. Inoltre il cumulo stoccato ha una cubatura massima di 150 m³ ed è chiuso da muri su tre lati. La sabbia esce dal processo di lavaggio con un'umidità del 5-8% circa, per cui non si producono polveri nella fase di spostamento dal capannone fino all'area di deposito esterna e durante le successive operazioni di accumulo. Per queste ragioni la Ditta non ha previsto particolari precauzioni salvo la possibilità in caso di necessità di bagnatura superficiale della porzione esposta (ad esempio nei mesi più caldi).

Emissioni odorigene

Il progetto è stato sottoposto a procedura di Screening, la quale si è conclusa escludendo il progetto da ulteriore procedura di V.I.A. e nella quale si riportava la seguente prescrizione: *“nella successiva fase di richiesta di autorizzazione dovrà essere elaborato un progetto che consenta di svolgere anche le attività di stoccaggio del materiale in ingresso prima del trattamento, in ambiente confinato. Dovranno inoltre essere individuate/definite specifiche condizioni tecnico gestionali atte ad evitare l'insorgenza di problematiche relative alla componente odori (ad esempio copertura degli stoccaggi rifiuti, riduzione tempi di stoccaggio dei rifiuti, ecc.)”*.

Il progetto proposto in fase autorizzativa è stato implementato prevedendo il contenimento delle sezioni di ricezione dei rifiuti all'interno del capannone dove trova ubicazione il sistema di trattamento; è inoltre stata prevista l'installazione di ulteriori sistemi, col fine di migliorare le condizioni all'interno dell'ambiente di lavoro.

In particolare, nella zona dove sono ubicati i box di stoccaggio ST101 e ST102, con influenza anche sull'area di vagliatura preliminare dei rifiuti, e nei box ST103 e ST104, è prevista l'installazione di un sistema di abbattimento delle emissioni odorigene all'interno del capannone. Le emissioni odorigene, caratterizzate principalmente dalla presenza di sostanze organiche, saranno trattate miratamente attraverso l'applicazione di sostanze attive. Il vapore, prodotto da due unità fisse (una per ST101-ST102 ed una per ST103-ST104), verrà diffuso mediante tubazioni microforate e dotate di ugelli, o di teste di diffusione, che verranno fissate nelle pareti prossime alle aree individuate per il trattamento. Il Gestore prevede l'utilizzo dei sistemi sopradescritti in base alle condizioni operative dell'impianto, non necessariamente in continuo.

Nella documentazione integrativa inviata, è stata fornita la scheda tecnica (*Allegato 5_Scheda Tecnica Trattamento Odori*) e la tavola specifica per comprenderne il funzionamento ed il posizionamento ("*AMG-LAV-ESE-AUT-002- Trattamento odori*").

All'interno dell'unità di lavaggio, inoltre, verrà dosato ipoclorito di sodio per abbattere ulteriormente eventuali sostanze odorigene.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs 152/06 e le relative integrazioni;

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi e i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio;

Visto in particolare il rapporto tecnico istruttorio di ARPAE ST dal quale si evince che la proposta progettuale in merito al contenimento degli odori risponda coerentemente a quanto prescritto nella determina di Screening e che si ritiene bassa la possibilità del verificarsi della dispersione delle polveri, alle condizioni di seguito indicate

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE l'attività nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento delle polveri e degli odori individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1. Al fine di limitare l'emissione in atmosfera di odori molesti, qualora si riscontrasse nei rifiuti in ingresso un'elevata presenza della frazione organica, questi dovranno essere immediatamente trattati con il sistema di nebulizzazione sopra descritto o, in alternativa, collocati in cassoni chiusi e trattati nel più breve tempo possibile.
2. Devono essere adottate idonee procedure/azioni volte a limitare la diffusione di esalazioni maleodoranti provenienti dalla fase di stoccaggio dei rifiuti in ingresso.
3. Tutti gli stoccaggi previsti, di rifiuti e *EoW* devono essere confinati nei box individuati, dotati di perimetrazione muraria o di pannellatura ecolego;
4. Nelle fasi di scarico e movimentazione dei rifiuti e/o *EoW* presenti nelle baie di stoccaggio esterne devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare la dispersione di materiale.
5. L'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e/o dei lotti dell'*EoW* stoccati all'interno dei box, sia nel capannone principale che sotto tettoia, dev'essere di un metro al di sotto dell'altezza del muro di confinamento;
6. La frazione dei cumuli collocati nei box sotto tettoia, quando esposta all'esterno, deve essere

bagnata in condizioni meteo che possono comportare la sua dispersione in aria;

7. Nelle fasi di movimentazione dei rifiuti/materiali dovranno essere mantenute adeguate altezze di caduta e le più basse velocità di scarico tecnicamente possibili;
8. Deve essere presente un sistema che permetta in caso di necessità la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dall'impianto;
9. La Ditta dovrà procedere alla pulizia dei piazzali e della viabilità interna.

In merito alle emissioni in ambiente di lavoro si ritiene utile raccomandare:

- di installare sulle emissioni misuratori istantanei di pressione differenziale ΔP ;
- di rendere facilmente accessibile e visibile la lettura del pressostato al personale addetto durante le fasi di carico/scarico del silos. Ad ogni anomala variazione del valore di ΔP devono essere assunte immediate misure volte alla verifica dell'efficienza del filtro (ispezioni visive) o, in casi estremi, la Ditta provvederà a fermate impiantistiche per le manutenzioni del caso (sostituzione moduli filtranti, ecc...);
- con periodicità almeno semestrale, di eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta su apposito Registro.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO), e impianto in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO),

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali in pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO) (di seguito, Ditta), intende realizzare un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi localizzato in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO) per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW, art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per utilizzo nel mercato degli aggregati riciclati.

Dall'attività si originano due scarichi finali:

- lo scarico delle acque meteoriche proveniente dalla copertura del capannone (**scarico S3**), di nuova realizzazione, in acque superficiali, *Canale dei Prati*;
- il sollevamento di nuova realizzazione che colletta nell'adiacente impianto "di rilancio al depuratore di Carpi", per scaricare in pubblica fognatura. In questo sollevamento interno al perimetro aziendale confluiscono tre scarichi parziali:

- le acque domestiche a servizio dei servizi igienici e spogliatoi, **scarico S2**,

- le acque di processo, previo trattamento chimico-fisico e biologico, **scarico S1**,

- le acque di seconda pioggia (o eccedenti la prima pioggia) che, dopo esser state raccolte nella vasca VLA, se non riutilizzate all'interno dell'impianto di soil washing, vengono scaricate, **scarico S4**.

L'impianto di trattamento potrà scaricare in fognatura un quantitativo medio pari a circa 10.000 m³/anno, dovuto all'apporto stimato di rifiuto liquido proveniente dal rifiuto *EER 20 03 06*.

Al fine di ridurre la portata dello scarico finale e l'approvvigionamento da acquedotto, sarà predisposta una sezione di depurazione delle acque con trattamento chimico-fisico e biologico, così da consentire il ricircolo delle acque depurate in misura maggiore del 90%. A questa sezione confluiranno, unitamente alle acque di processo in uscita dall'impianto di trattamento, anche le acque di prima pioggia dei piazzali, raccolte in vasca interrata VPP, e i colaticci/percolati che possono originarsi all'interno del capannone, raccolti nel pozzetto PZ101 mediante una rete di canaline dedicate. Le acque depurate, che saranno riutilizzate, potranno rientrare nell'impianto in punti differenti: in testa all'impianto di soil washing, in fase di lavaggio oppure nella fase di idro ciclonatura (lavaggio sabbie).

La sezione di trattamento chimico-fisico sarà dimensionata per trattare, alla massima potenzialità, circa 70 m³/h di acque di processo. Il comparto biologico, invece, sarà in grado di depurare circa 12 m³/h di acque di processo alla sua massima potenzialità.

Quota parte delle acque trattate, derivanti sia dal primo trattamento chimico-fisico che dal secondo trattamento nel comparto biologico, definite quindi depurate, saranno poi riutilizzate all'interno del

processo di trattamento rifiuti dell'impianto.

Per ragioni legate alla respirazione endogena ed esogena della biomassa, il comparto biologico dovrà funzionare in continuo senza interruzioni; quindi, dovrà essere garantita una continua insufflazione di aria, a prescindere dall'apporto di acque reflue da trattare.

È previsto che parte dell'acqua di lavaggio venga reintegrata attraverso la rete acquedottistica. Le acque depurate, in eccesso perchè non riutilizzate internamente (acque di supero), saranno convogliate al depuratore di Carpi (**scarico S1**), tramite sollevamento che confluisce nell'adiacente stazione di rilancio.

Il trattamento chimico-fisico a servizio dell'impianto di lavaggio si pone l'obiettivo di rimuovere una molteplice varietà di inquinanti. L'impianto sarà costituito da:

- una vasca di trattamento comprendente due reattori opportunamente dimensionati, realizzata in carpenteria di acciaio al carbonio verniciato con resine resistenti all'aggressione chimica;
- una vasca di flocculazione con dosaggio di polielettrolita;
- un sedimentatore del tipo a flusso verticale;
- un gruppo di serbatoi di stoccaggio e dosaggio dei reagenti.

I fanghi verranno poi provvisoriamente accumulati in un ispessitore a gravità e successivamente disidratati meccanicamente in una filtropressa a piastre.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) Le acque meteoriche di pertinenza della copertura del fabbricato principale saranno raccolte nella vasca interrata VAR, di volume utile pari a 125 m³, dotata di due pompe di rilancio, una per l'invio dell'acqua all'impianto di soil washing per il riutilizzo nel processo e una per l'invio allo scarico nel Canale dei Prati, **scarico S3**.
- b) Le acque provenienti dai servizi dell'ufficio controllo e degli spogliatoi, mediante rete idraulica dedicata, confluiscono nell'impianto di sollevamento, destinato a recapitare in pubblica fognatura (**scarico parziale S2**)
- c) Le acque di prima pioggia dei piazzali di pertinenza dell'impianto saranno convogliate alla vasca interrata interna al capannone, VPP, destinate poi all'impianto di depurazione ed al riutilizzo all'interno dell'impianto di lavaggio rifiuti o, in alternativa, unitamente alle acque reflue industriali, a completare la sezione di depurazione con la fase di trattamento biologico;
- d) Le acque eccedenti la prima pioggia (acque di seconda pioggia), saranno convogliate ad una vasca VLA, adiacente la vasca VAR, interrata e posta esternamente sul lato sud del capannone, che sarà dotata anch'essa di due pompe di rilancio, una per l'invio dell'acqua all'impianto di soil washing per il riutilizzo nel processo e una per l'invio al vicino sollevamento, recapitante in pubblica fognatura (**scarico parziale S4**).
- e) Le acque di processo depurate, in eccesso perchè non riutilizzate internamente (acque di supero), saranno convogliate nell'impianto di sollevamento, destinato a recapitare in pubblica fognatura (**scarico parziale S1**);
- f) Le acque meteoriche di pertinenza della tettoia posta sul lato sud saranno disperse su area verde.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio ed in particolare:

- Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale non era presente alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi e si considera pertanto acquisito l'assenso senza condizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06; la concessione da parte del

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, relativa al tombamento di un tratto di m 16,00 del Cavo Arginetto e alla realizzazione di un manufatto di scarico acque meteoriche nel Canale Prati sarà perfezionata a seguito della sottoscrizione da parte di Aimag di apposito atto unilaterale d'obbligo;

- Con nota prot. n. 51641 del 18/03/2025, il Presidio Territoriale - Distretto Area nord di Arpae Modena ha prodotto il proprio parere di competenza, con prescrizioni.

Valutato che:

gli scarichi delle acque meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture e le acque eccedenti la prima pioggia di cui ai punti a) e d) sono sempre ammessi ai sensi dell'art.113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e non necessitano di specifica autorizzazione;

le acque descritte al punto b) sono classificabili come "acque reflue domestiche", ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03 e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato;

le acque reflue trattate nell'impianto di depurazione biologico di cui al punto e) sono classificate come "acque reflue industriali" che recapitano in pubblica fognatura.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il gestore della Ditta Aimag Spa, è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali tramite sollevamento di nuova realizzazione che colletta nell'adiacente impianto "*di rilancio al depuratore di Carpi*", con recapito in pubblica fognatura in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento:

1. Le acque di dilavamento, o di prima pioggia, devono essere inviate nella vasca *VPP* e quindi in testa all'impianto di depurazione delle acque.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
3. Dovrà essere eseguito almeno un autocontrollo all'anno sulle acque scaricate in pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento interno, che attesti la conformità alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, in particolare per i parametri Solidi sospesi, Idrocarburi totali. I valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; tali acque non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, nemmeno con le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
4. La documentazione relativa agli autocontrolli dovrà essere conservata e, ove richiesto, messa a disposizione degli organi di vigilanza.
5. Si individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali i pozzetti ubicati subito a monte degli **scarichi S1, S2, S3 e S4**. Questi devono essere facilmente individuabili mediante apposita identificazione e mantenuti sempre accessibili. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.
6. Deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti e delle loro parti, provvedendo ad effettuare le necessarie manutenzioni periodiche da riportare su apposito registro di manutenzione dell'impianto.
7. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante

la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici;
 - le indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di fanghi di risulta dall'impianto di trattamento delle acque e la relativa destinazione.
8. Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico S3 nel recettore finale (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc...) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, deve essere effettuata in accordo con l'ente gestore dello stesso, un'adeguata manutenzione in prossimità del punto di scarico.
 9. Gli impianti di trattamento delle acque devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti; ogni disattivazione dell'impianto dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata al Comune di Soliera e ARPAE territorialmente competente.
 10. L'esercizio nell'insediamento di attività comportanti l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 11. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE SAC di Modena, al Comune di Soliera ed al Gestore del corpo idrico ricevente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 12. Le canaline di raccolta dei percolati presenti all'interno del capannone, nonché quelle poste nell'area esterna, devono essere mantenute libere al fine di garantire il regolare deflusso dei reflui.
 13. I fanghi risultanti dalla filtro-pressatura devono essere stoccati in idonei contenitori, caratterizzati e successivamente smaltiti mediante Ditta autorizzata ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
 14. Tutti i contenitori di stoccaggio dei reagenti coinvolti nell'intero processo proposto, sia di soil washing che di depurazione delle acque, devono essere dotati di idoneo bacino di contenimento.
 15. Devono essere mantenuti in condizioni di efficienza i contatori volumetrici delle linee di approvvigionamento e riutilizzo delle acque.
 16. Deve essere mantenuto presso l'impianto un registro per la contabilizzazione dei prelievi idrici a fini produttivi.
 17. Dev'essere previsto il controllo periodico della tenuta delle vasche.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO), e impianto in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO),

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

Aimag Spa, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 37 in Comune di Mirandola (MO) (di seguito, Ditta), intende realizzare un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi localizzato in Strada provinciale SP12 Soliera Cavezzo snc, in Comune di Soliera (MO) per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW, art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per utilizzo nel mercato degli aggregati riciclati.

La Ditta ha allegato all'istanza di AU la "Valutazione previsionale di impatto acustico" redatta nel 2024 dal TCAA Corsini Beltrame Clelia, contenente l'analisi dello scenario acustico conseguente all'installazione dell'impianto in esame nella quale sono state fornite anche risposte alla prescrizioni impartite in fase di screening.

L'area del nuovo impianto è inserita all'interno di una zona rurale e, in base alla classificazione acustica del territorio comunale, risulta essere attribuita ad una UTO di Classe acustica IV - Aree di intensa attività umana – cui spettano valori limiti assoluti di immissione pari a 65 dBA per il periodo diurno (06-22) e 55 dBA per il periodo notturno (22-06). Le aree confinanti in cui sono collocati i recettori sono inserite in una UTO di classe III – area mista – alle quali spettano limiti di 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte. I recettori maggiormente impattati sono stati individuati negli edifici residenziali R1, R2, R3, R4, collocati: R1 a ovest ad una distanza di 91 m, R2, R3 e R4 a nord est a distanze comprese tra i 340 e 390 m, e risultano inseriti nella UTO di classe III.

Presso i recettori dovrà essere rispettato anche il limite di immissione differenziale fissato in 5 dB per il periodo di riferimento diurno ed in 3 dB per quello notturno.

L'attività di lavaggio sabbie sarà svolta per 8/9 ore/gg in fasce orarie ricadenti all'interno del solo periodo di riferimento diurno.

Il rumore ambientale presente ai confini aziendali e in prossimità dei recettori sarà influenzato dalle emissioni sonore degli impianti tecnologici installati all'interno del capannone e dai mezzi impiegati per le operazioni di movimentazione; nello specifico, il rumore sarà caratterizzato dai seguenti valori di potenza e pressione sonora:

- impianti di lavorazione LwA 99 dBA - Lp 91 dBA
- movimentazione delle cisterne in fase di scarico dei reflui fangosi (l'intera durata dello scarico e delle operazioni di lavaggio della cisterna) LwA 93,5 dBA - Lp 85,5 dBA
- movimentazione benna e carroponte LwA 94 dBA - Lp 86 dBA.

I livelli di potenza e pressione complessivamente prodotti saranno quindi pari a LwA 101 dBA - Lp 93.0 dBA.

ISTRUTTORIA E PARERI

Dalla valutazione delle stime effettuate applicando a tale valore le formule di propagazione del rumore, si evince che presso i recettori risulta rispettato il limite di immissione diurno definito per la pertinente classe acustica.

La verifica del rispetto del criterio differenziale è stata effettuata nei confronti del recettore R1, risultato il maggiormente esposto, a partire dai valori di rumore residuo desunto dai rilievi fonometrici effettuati presso il punto F (ingresso impianto) risultato essere pari a 48 dBA.

Le stime effettuate considerando che tutte le attività saranno svolte all'interno di uno stabile con i portoni chiusi e ipotizzando, in base alle caratteristiche costruttive, il grado di isolamento acustico R_w delle strutture portanti, dei tamponamenti perimetrali e delle coperture di almeno 50 dB e di 20 dBA per le porte e i portoni ciechi di accesso, mostrano il rispetto del criterio differenziale.

Dalle stime effettuate con i portoni aperti il criterio differenziale risulta invece superato, pertanto è stata prevista la realizzazione di una barriera in grado di mitigare l'immissione sonora in R1 durante le fasi di apertura dei portoni. La barriera di altezza di almeno 5 m dovrà essere realizzata al termine dell'area di movimentazione mezzi (lato rivolto a R1), e dovrà avere un RW di almeno 20 dB.

Dall'analisi delle stime previsionali riportanti valutazione basate su rilievi fonometrici e sull'applicazione delle formule di propagazione del rumore emerge che le emissioni sonore risultano rispettare i previsti limiti di immissione assoluti. Si sottolinea che, durante le fasi di carico e scarico effettuate con i portoni aperti presso il recettore R1 il limite differenziale viene rispettato solo a seguito dell'installazione di barriere in grado di abbattere le emissioni sonore di 20 dBA.

Tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata e di quanto sopra dettagliato, in particolare lo scenario acustico descritto e i risultati delle misure effettuate in campo, VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi e i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio e in particolare il parere favorevole del Comune di Soliera, **si ritiene che l'insediamento sia compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante a condizione che siano rispettate integralmente le seguenti prescrizioni:**

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il capannone in cui verranno installati gli impianti dovrà essere realizzato con materiali aventi le caratteristiche acustiche RW indicate dal TCA nel paragrafo "*CAPANNONE MATERIALI*" (pag. 8) della relazione di impatto acustico.
2. Sul lato ovest dell'area di impianto (lato rivolto a R1), al termine dell'area di movimentazione mezzi, dovrà essere realizzata una barriera acustica avente le caratteristiche costruttive e geometriche coerenti con quanto indicato dal TCA al paragrafo "*BARRIERA*" (pag. 9) della relazione di impatto acustico.
3. A seguito della messa a regime delle attività di trattamento, dovrà essere effettuata un'indagine fonometrica (rappresentativa delle massime condizioni di esercizio di tutte le attività) volta ad attestare ai confini aziendali e presso i recettori, il rispetto dei valori limite assoluti diurni, definiti per le pertinenti classi acustiche ed il rispetto del criterio differenziale diurno in prossimità del recettore R1.
4. La relazione di collaudo contenente i risultati dell'indagine di cui sopra (da inviare a Arpae SAC e Comune di Soliera) dovrà contenere anche la descrizione degli interventi di mitigazione

realmente eseguiti nell'ambito della costruzione degli impianti e le caratteristiche fonoassorbenti/fonoisolanti e geometriche degli stessi.

5. In fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto, tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature e utensili manuali, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario,
6. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.